PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LA PROVINCIA
E LE AUTONOMIE LOCALI

INTESA N. 1/2014

Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014

Trento, 7 marzo 2014

PROTOCOLLO D'INTESA
IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
PER L'ANNO 2014

- Visto l'articolo 81 dello Statuto di Autonomia, come modificato dall'art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 386, nonché l'articolo 18 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n° 268 concernenti la disciplina dei rapporti tra Provincia e Comuni in materia di finanza locale;
- Visto l'articolo 80 dello Statuto di Autonomia, come modificato dall'articolo 1, comma 518 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge statale di stabilità 2014;
- Vista la Legge Provinciale 15 giugno 2005, n. 7 recante "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali;
- Vista la Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- visto l'art. 4 del regolamento interno di organizzazione e di funzionamento della Conferenza permanente Provincia e Autonomie locali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 470 del 09.03.2007, che demanda la definizione delle intese in materia di finanza locale prodromiche agli accordi previsti dall'art. 81 dello Statuto speciale di autonomia, alla Conferenza permanente;
- vista l'autorizzazione della Giunta provinciale alla sottoscrizione dell'intesa in seno alla Conferenza permanente;
- Tenuto conto delle valutazioni e proposte formulate nei vari incontri, tra la Presidenza della Giunta Provinciale ed i rappresentanti del Consiglio delle Autonomie locali;

Tutto ciò premesso, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra Provincia ed Autonomie locali,

Il Presidente della Provincia ***Ugo Rossi***

L'Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti locali ed Edilizia abitativa ***Carlo Daldoss***

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie ***Paride Gianmoena***

sottoscrivono il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2014

PREMESSA

Lo scenario in cui si colloca la manovra finanziaria provinciale per il 2014 è ancora caratterizzato dal perdurare di alcuni fattori critici condizionanti la finanza provinciale, sintetizzabili nei seguenti:

- la crisi economico finanziaria, con un impatto negativo sul gettito fiscale;
- le manovre statali per il risanamento della finanza pubblica, che richiedono un rilevante concorso anche da parte della Provincia;
- la riduzione progressiva dei gettiti arretrati (valore medio 400 milioni di Euro), che si azzereranno nel 2018;
- il non ancora intervenuto accordo per una revisione strutturale dei rapporti finanziari con lo Stato volto il particolare a ridare oggettività alle relazioni finanziarie Stato/Provincia, in specifico per quanto attiene alla determinazione del concorso della Provincia al risanamento della finanza pubblica, per garantire certezza e programmabilità delle risorse disponibili.

Tale scenario determina in una riduzione dei volumi del bilancio provinciale, che assumerà livelli significativi a decorrere dal 2018; va inoltre considerata la strutturale contrazione dei volumi di pagamento in conto capitale in relazione ai vincoli del patto di stabilità.

In particolare, va considerato l'impatto sull'impostazione della programmazione finanziaria dei contenuti della Legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) varata a livello nazionale.

Tale provvedimento introduce degli elementi positivi per il sistema pubblico provinciale quali:

- le nuove deleghe in materia di: agenzie fiscali, funzioni amministrative e organizzative riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, Parco nazionale dello Stelvio, il cui onere è assunto in capo alla Provincia in luogo di una corrispondente riduzione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica;
- il rafforzamento della competenza in materia di tributi locali.

Peraltro, la Legge di Stabilità contempla altresì degli aspetti lesivi dei contenuti dello Statuto di Autonomia che, nelle more di una revisione strutturale dei rapporti finanziari con lo Stato, sono stati impugnati presso la Corte Costituzionale. Il riferimento, in particolare è:

- all'innalzamento del contributo della Provincia agli obiettivi di finanza pubblica, determinato unilateralmente dallo Stato;
- alla mancata considerazione del concorso già garantito dalla Provincia in sede di Accordo di Milano;
- alla conferma, per cinque anni, delle riserve all'Erario.

Per il 2014 il concorso complessivo agli obiettivi di finanza pubblica richiesto dalla Provincia è pari a circa 1.400 milioni di Euro, più del 30% del bilancio provinciale.

In tale quadro, l'obiettivo primario della manovra di assestamento del bilancio 2014 è quello di porre in essere azioni volte al rilancio della crescita del sistema economico locale, che produce effetti anche sulla finanza provinciale.
A tal fine la manovra finanziaria si focalizza sui seguenti interventi:

- la riduzione della pressione fiscale sulle imprese e l'allentamento della pressione fiscale e tariffaria sui cittadini;
- la riallocazione delle risorse sugli interventi destinati alla crescita, anche attraverso la riprogrammazione degli investimenti pubblici;
- il conseguimento di risparmi sulle spese di funzionamento delle amministrazioni del settore pubblico provinciale,

tutto ciò in un contesto che favorisca la coesione sociale.

In tale ottica assume un ruolo rilevante la definizione di un modello di sistema che da un lato valorizzi fortemente l'autonomia dei Comuni e dall'altro li responsabilizzi alla crescita, in sintonia con le linee adottate dalla Provincia.

1. RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SULLE IMPRESE E ALLENTAMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE SUI CITTADINI

Il nuovo articolo 80 dello Statuto speciale di autonomia, recentemente introdotto dalla legge di stabilità statale 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) attribuisce alla Provincia autonoma di Trento una competenza primaria in materia di tributi locali che consente in particolare di intervenire normativamente sui tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale. Questa nuova competenza permette al "sistema provinciale", vale a dire all'insieme costituito dalla Provincia e dalle Autonomie locali, di decidere e definire anche normativamente una manovra fiscale complessiva strumentale al raggiungimento degli obiettivi di sostegno alla crescita del sistema economico locale che si intendono perseguire.

Il Consiglio delle Autonomie locali, condividendo l'opportunità di adottare il suddetto approccio di sistema, sottolinea tuttavia la necessità che sia garantito il coinvolgimento del medesimo Consiglio in sede di definizione degli obiettivi suddetti e delle manovre fiscali connesse. A tal fine le parti si impegnano ad individuare durante il 2014 delle idonee modalità di raccordo. Andranno quindi definiti appositi strumenti concertativi che garantiscano le parti sulla determinazione delle scelte ed in particolare assicurino politicamente al Consiglio delle Autonomie Locali adeguate garanzie sul rispetto di quanto concordato in materia di fiscalità locale.
Le parti, nello specifico, condividono che l'interpretazione sopra riportata, tesa a ribadire e valorizzare il requisito della "concertazione" in merito alle scelte della Provincia in materia di finanza locale e di tributi locali, sia funzionale a creare un sistema di "autonomia delle Autonomie", quale nuovo strumento per affrontare in maniera sinergica tra gli attori istituzionali locali (Enti locali rappresentati dal Consiglio delle autonomie locali e Giunta provinciale) tutte le responsabilità attribuite oggi all'Amministrazione pubblica trentina.

Fatta questa premessa generale, con riferimento alla manovra fiscale a valere sul 2014, le parti condividono l'obiettivo di sostenere il sistema economico locale e convengono sulla necessità di assumere una manovra fiscale finalizzata a contenere la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie. Le parti danno atto che la declinazione puntuale dei predetti principi in esenzioni, detrazioni ed aliquote, come di seguito specificata, opera esclusivamente per l'esercizio finanziario 2014 e sarà oggetto di valutazione ed eventuale revisione con riferimento agli esercizi finanziari successivi. In particolare, le parti si impegnano, nel corso del 2014, ad effettuare un monitoraggio dell'andamento del gettito TASI, al fine di definire ed eventualmente di ricalibrare le modalità di assegnazione del Fondo di compensazione più avanti definito.

Dati i vincoli di bilancio, gli spazi per la definizione di una manovra fiscale di alleggerimento dipendono in particolare dalle relazioni finanziarie con lo Stato e dalla riduzione della spesa pubblica.

La Provincia sta definendo una manovra fiscale caratterizzata principalmente:

- dall'introduzione di agevolazioni IRAP, focalizzando gli interventi in particolare sul sostegno dell'occupazione stabile (il valore della manovra per il 2014 è pari a circa 23 milioni aggiuntivi rispetto a quelli precedenti pari a circa 87 milioni);
- dalla riduzione dell'addizionale provinciale all'IRPEF afferente i più bassi scaglioni di reddito (il valore per il 2014 è pari a circa 14 milioni).

Per quanto riguarda la definizione della manovra fiscale dei Comuni, occorre innanzitutto esaminare le novità introdotte dalla legge statale di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) in materia di fiscalità locale, le più importanti delle quali sono:

1. l'approvazione del nuovo articolo 80 dello Statuto speciale di autonomia.
2. il venir meno del trasferimento compensativo statale relativo all'IMU abitazione principale, stimato in circa 28 milioni di euro;
3. l'introduzione di un nuovo tributo locale, la TASI;
4. la soppressione della maggiorazione TARES.

Con riferimento all'introduzione del nuovo articolo 80 dello Statuto speciale di autonomia si rinvia a quanto già in precedenza descritto.

Con riferimento alla soppressione della maggiorazione TARES non si rilevano particolari conseguenze per i Comuni. Si ricorda che tale maggiorazione poneva a carico dei possessori di immobili il pagamento di una tariffa standard di riserva statale pari a 0,30 euro/mq. Il gettito complessivo stimato dallo Stato ammonta a circa 12,4 milioni di euro (fonte MEF – dato non definitivo). La soppressione della maggiorazione produce conseguenze finanziarie negative per lo Stato (circa -12,4 milioni) e positive per i contribuenti circa (+12,4 milioni), mentre per i Comuni non si hanno conseguenze (nessun comune trentino aveva aumentato la tariffa standard).

Con riferimento, invece, all'abrogazione del trasferimento statale compensativo relativo all'IMU abitazione principale, si evidenzia un impatto negativo sui Comuni pari a circa 28 milioni di euro. I contribuenti trentini, pertanto, se da un lato beneficeranno della soppressione dell'addizionale TARES (-12,4 milioni), dall'altro lato subiranno un incremento di pressione fiscale per circa 28 milioni di euro (TASI). Si stima quindi un incremento della pressione fiscale complessiva, rispetto al 2013, di circa 15,6 milioni di euro (28-12,4).

Alla luce di quanto sopra i Comuni si trovano nella necessità di definire una manovra fiscale 2014 finalizzata a recuperare tendenzialmente i predetti 28 milioni di euro ed hanno a tal fine a disposizione una nuova leva fiscale, la TASI, da aggiungere a quelle già esistenti (IMU e addizionale IRPEF).

Stimato che l'applicazione della TASI ad aliquota base dell'1 per mille genererebbe un gettito complessivo pari a circa 50 milioni di euro e considerata la necessità di recuperare i predetti 28 milioni di euro, le Parti concordano sull'opportunità di contenere la pressione fiscale a carico delle famiglie e delle attività economiche in armonia con la predetta manovra fiscale che sarà assunta dalla Provincia.

Le parti, a tal fine, concordano sull'opportunità di utilizzare la neo acquisita competenza primaria provinciale in materia di tributi locali per intervenire sulla disciplina della TASI introducendo le seguenti disposizioni:

1. esenzione in favore degli immobili destinati ad attività economiche con esclusione di quelli rurali e di quelli utilizzati per l'esercizio dell'attività bancaria, assicurativa e professionale;
2. applicazione all'abitazione principale e relative pertinenze (qualificate come tali dalla normativa in materia di IMU) di un'aliquota massima pari all'1 per mille con detrazione pari a 50 euro;
3. esenzione in favore degli immobili di proprietà pubblica e dell'ITEA;

4. esenzione della componente della percentuale TASI minima dovuta dall'occupante ai sensi dell'art. 1 comma 681 della L. n. 147/2013.

In aggiunta a quanto sopra i Comuni si impegnano inoltre a:

- non introdurre/aumentare l'addizionale IRPEF;
- non aumentare le aliquote IMU nei confronti dei soggetti destinatari delle esenzioni TASI sopra elencate.

Si evidenzia che il carico fiscale sulle abitazioni principali determinato dalle suddette misure è marginale. Con riferimento ad un'abitazione principale "tipo" di circa 85 metri quadri con rendita pari a circa 520 euro, più una pertinenza "tipo" di circa 15 metri quadri con una rendita pari a circa 130 euro, l'applicazione della TASI ad aliquota base al netto della detrazione di 50 euro ammonterebbe a circa 59 euro. Considerata l'abrogazione dell'addizionale TARES per circa 30 euro, il maggior carico fiscale rispetto al 2013 ammonterebbe a circa 29 euro (59-30).

Con riferimento alle attività economiche, invece, si determina una effettiva riduzione della pressione fiscale locale rispetto al 2013 per il venir meno dell'addizionale TARES (maggiore è la superficie dell'attività produttiva e maggiore è la riduzione della pressione fiscale).

Il carico fiscale si concentra sulla base imponibile "residuale" che consiste sostanzialmente nelle cosiddette "seconde case", in pertinenze varie e nelle aree fabbricabili.

In considerazione della circostanza che questa base imponibile "residuale" risulta essere distribuita in modo eterogeneo tra i Comuni e che pertanto i medesimi Comuni dovrebbero assumere aliquote TASI fortemente differenziate al fine di recuperare la propria quota dei citati 28 milioni di euro, le parti concordano sulla necessità di limitare l'applicazione dell'aliquota TASI ad un massimo dell'1,5 per mille (rispetto al massimo previsto per legge) fermo restando il limite massimo previsto dalla disciplina statale con riferimento alla somma delle aliquote IMU e TASI.

A fronte del rispetto di questo limite dell'1,5 per mille finalizzato a garantire equità applicativa nel territorio provinciale, la Provincia si impegna ad istituire un Fondo di compensazione pari a 5 milioni di euro, che sarà assegnato sulla base di criteri e modalità assunti d'intesa volti a sostenere i Comuni che rispettando le predette misure, nonostante l'applicazione dell'aliquota massima sopra indicata dell'1,5 per mille, non riusciranno a recuperare interamente la propria quota dei 28 milioni di euro mantenendo le aliquote IMU invariate rispetto al 2013.

Si evidenzia che il citato stanziamento consente di contenere l'aumento complessivo di pressione fiscale locale che si stima ridursi dai predetti 15,6 milioni di euro, a circa 10,6 milioni di euro.

2. GESTIONE DELLA PARTE CORRENTE DEI BILANCI COMUNALI

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2013 ha evidenziato la quota di risparmio di spesa a carico dei Comuni nell'ambito del Piano di Miglioramento della Pubblica Amministrazione relativo al quinquennio 2013 – 2017.
Il Piano di miglioramento successivamente adottato ha quantificato la quota di risparmio di spesa a carico dei Comuni in 36,1 milioni di Euro, di cui 32 in parte corrente, a fronte di un risparmio complessivo di circa 120 milioni.
L'aggiornamento 2013 del citato Piano ha ridotto la quota di risparmio di spesa a carico dei Comuni, che è stata stimata in circa 34,6 milioni dei quali 30,6 milioni in parte corrente, su un risparmio complessivo di 182 milioni.
La distribuzione temporale nel quinquennio del risparmio di parte corrente richiesto ai Comuni (30,6 milioni) e la conseguente riduzione dei trasferimenti è la seguente:

2013	2014	2015	2016	2017
5,6 mln	8,3 mln	6,1 mln	5,3 mln	5,3 mln

Per il 2014 la riduzione di 8,3 milioni di Euro corrisponde all'1,3% della spesa corrente complessiva dei Comuni (pari, nel 2012, a circa 659 milioni) e all'1,1% delle entrate correnti complessive (pari, nel 2012, a circa 740 milioni).

In un'ottica di pieno riconoscimento dell'autonomia di ciascun Ente Locale e di responsabilizzazione delle Autonomie Locali nell'ambito del processo di razionalizzazione della spesa pubblica, le parti condividono che:

- ogni singolo Ente dovrà individuare gli strumenti più idonei al raggiungimento dell'obiettivo finale complessivo di riduzione della spesa corrente (30,6 milioni) nella misura determinata per ciascun Ente con specifica intesa, sulla base di un modello compatibile con le eventuali misure rese obbligatorie dalla normativa nazionale;
- i Comuni e le Unioni di Comuni devono adottare un piano di miglioramento, secondo principi definiti nell'ambito della relazione Previsionale e Programmatica, che saranno poi declinati negli strumenti di programmazione gestionale (PEG), per l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e a ridurre le spese correnti. Il piano deve esprimere le linee di azione concrete di breve e medio periodo, anche attraverso opportune modalità di gestione dei servizi (gestioni associate), per quanto riguarda fra l'altro, oltre alla riduzione della dotazione organica del personale, di seguito disciplinata, le seguenti voci di spesa:
  - i costi del personale diversi dal trattamento economico fisso;
  - gli incarichi di studio consulenza e collaborazione, le spese per lavoro interinale, per incarichi fiduciari conferiti ai sensi degli artt. 40 e 41 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 2/L;
  - le spese di funzionamento, quali locazioni, manutenzioni ordinarie, spese postali, utenze, per forniture di beni e servizi;
  - i costi per organizzazione di eventi, spese di rappresentanza;
  - altre spese discrezionali o di carattere non obbligatorio sostenute dall'ente.

Per i Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti viene fatto salvo quanto già previsto dal Protocollo d'intesa per il 2013 (piani di miglioramento), fermo restando la facoltà dell'Ente di modificare il piano già adottato in sintonia con le misure predette.

D'intesa saranno definite le modalità di monitoraggio dell'andamento della spesa e di verifica dei risultati ottenuti dal comparto delle autonomie locali.

A tal fine il Servizio Autonomie Locali fornirà al Consiglio delle Autonomie Locali i dati e le informazioni relative alla gestione finanziaria dei bilanci comunali, in tempo utile per valutare l'efficacia delle azioni fin qui adottate e proporre le conseguenti misure da recepire nei successivi Protocolli d'intesa.

Le parti riaffermano il ruolo delle **gestioni associate** quale strumento di organizzazione delle funzioni comunali che deve garantire il contenimento dei costi, oltre che il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione dei servizi comunali. Al fine di garantire il raggiungimento dei suddetti obiettivi gli enti devono adottare soluzioni organizzative e finanziarie tali da consentire l'efficientamento del sistema dei comuni coerentemente con l'obiettivo più generale di riduzione della spesa espresso nel presente paragrafo.

In relazione a quanto indicato dal punto 2.4 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2013 e, visto l'art. 36 bis comma 3 della L.P. n. 36/1993, le parti concordano di sospendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 bis commi 3 bis (sospensione di una quota del fondo perequativo a garanzia dell'avvio delle gestioni associate) e 3 ter (applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del termine) della legge provinciale n. 27/2010 in attesa delle previste modifiche alla legge provinciale n. 3 del 2006 (legge di riforma istituzionale).

Le parti confermano il finanziamento degli oneri di avvio delle gestioni associate deliberate dai competenti organi entro il 30.06.2014, privilegiando, attraverso opportuni criteri di assegnazione, le gestioni associate deliberate entro il 31.12.2013.

MISURE RELATIVE ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI

Le parti concordano sulla necessità:

- di aggiornare le misure per il controllo e per il contenimento delle spese delle società partecipate dagli enti locali qualora necessario per adeguamento alla disciplina statale e in considerazione delle misure che la Provincia assumerà con riferimento alle proprie società.
- di introdurre una norma che escluda la possibilità di compensi per gli amministratori di enti locali che, dopo l'entrata in vigore della legge di assestamento di bilancio della Provincia relativa all'esercizio 2014, saranno nominati quali componenti di organi di amministrazione di società partecipate dagli enti locali di appartenenza, nel caso in cui tali società siano sottoposte a controllo pubblico, o nel caso in cui tale carica sia garantita statutariamente o da accordi tra i partecipanti alla società. La predetta disposizione non si applica nei confronti della società che svolge le funzioni degli organismi rappresentativi degli Enti Locali (ANCI e UNCEM). L'assemblea della società determina criteri e modalità per la fissazione dei compensi.

QUANTIFICAZIONE DEI TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

Complessivamente, le risorse destinate ai trasferimenti di parte corrente dei Comuni si quantificano in Euro 244.105.000.=, con una riduzione, rispetto al medesimo aggregato definito dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2013, di Euro 8.325.000.=.

Nel 2013 la ripartizione delle somme destinate alla parte corrente dei bilanci comunali era stata così condivisa:

Fondo perequativo	Euro 192.174.500=
Fondo specifici servizi comunali	Euro 60.255.500=
TOTALE	**Euro 252.430.000=**

A valere sull'ammontare complessivo del Fondo perequativo 2013 concordato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della L.P. 36/93 e s.m., è stato accantonato un ammontare pari a circa 4.100.000.=; di conseguenza, il Fondo perequativo effettivamente utilizzato ai fini del riparto ammontava a Euro 188.074.000.= (al lordo delle compensazioni relative al maggior gettito IMUP da riversare allo Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 13 del D.L. 201/2011).

Per quanto riguarda il Fondo specifici servizi comunali, le parti condividono l'opportunità di mantenere inalterata la capienza delle quote già previste nel 2013. A decorrere dal 2014, inoltre, a valere sul Fondo in parola viene computata anche la quota relativa alla gestione degli impianti sportivi aventi caratteristiche di significativa complessità tecnologica, di unicità sul territorio provinciale e destinati a competizioni di livello nazionale o internazionale, individuati dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2055 di data 30 settembre 2011. Il relativo ammontare verrà ripartito sulla base di criteri assunti d'intesa tra le parti.

Il Fondo specifici servizi comunali viene quindi complessivamente quantificato in Euro 60.455.500.= e suddiviso nelle diverse quote sotto specificate.
Le parti condividono altresì di accantonare ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della L.P. 36/93 e s.m. un ammontare massimo di Euro 1.900.000.

Per il 2014, i fondi di parte corrente sono quindi così definiti:

Fondo perequativo	Euro 183.649.500=*
Fondo specifici servizi comunali	Euro 60.455.500=
TOTALE	**Euro 244.105.000=**

* dei quali, Euro 1.900.000.= da accantonare ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della L.P. 36/93 e s.m..

Tenuto conto degli accantonamenti, il Fondo perequativo 2014 destinato al riparto tra i Comuni ammonta a Euro 181.749.500, con una decurtazione rispetto al riparto 2013 (al lordo delle compensazioni relative al maggior gettito IMUP) di circa Euro 6.325.000.=, pari al 3,4% circa.

Il Fondo perequativo così quantificato comprende:

- la quota di Euro 2.895.500,00.= riferita al servizio biblioteche;
- il consolidamento delle quote annue relative alle indennità di vacanza contrattuale (complessivamente pari a Euro 1.370.000,00.= circa) e alle spese per le progressioni orizzontali (complessivamente pari a Euro 1.031.500,00.= circa);

- il riconoscimento del trasferimento compensativo del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sul consumo dell'energia elettrica.

Inoltre, l'importo indicato come Fondo perequativo è già da considerarsi al netto della somma di Euro 222.652,00.= riferite alle spese per materiali di consumo inerenti gli istituti comprensivi del Comune di Trento, che viene attribuita direttamente alla Provincia.

Il Fondo specifici servizi comunali risulta composto dalle seguenti quote:

Tipologia trasferimento	*Totale trasferimento*
Servizio di custodia forestale	Euro 5.582.500,00.=
Gestione impianti sportivi di cui alla del. 2055/2011	Euro 200.000,00.=
Servizi socio-educativi per la prima infanzia	Euro 23.604.000,00.=
Trasporto turistico	Euro 1.000.000,00.=
Polizia locale	Euro 6.000.000,00.=
Oneri contrattuali e interventi integrativi sulla polizia locale	Euro 2.550.000,00.=
Trasporto urbano ordinario	Euro 21.519.000,00.=
TOTALE	**Euro 60.455.500,00.=**

Per quanto riguarda le diverse quote del Fondo specifici servizi comunali si specifica quanto segue:

a) QUOTA POLIZIA LOCALE

I relativi criteri sono disciplinati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2330 del 19 settembre 2008 assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Tali criteri prevedono il finanziamento a favore degli enti capofila dei corpi intercomunali di polizia locale presenti sul territorio provinciale che ad oggi coincidono con quelli costituiti nell'ambito del Progetto sicurezza del territorio del 2002. Alla luce degli interventi normativi in materia di gestioni associate dei servizi comunali, gli attuali criteri di assegnazione del trasferimento provinciale, pari a complessivi Euro 6.000.000,00.=, potranno essere modificati, d'intesa con gli enti locali, al fine di adeguarli al nuovo impianto normativo. Come previsto dal Protocollo d'intesa per il 2013, per la definizione dei nuovi criteri nella fase iniziale si terrà conto delle attuali assegnazioni attribuite agli enti beneficiari al fine di rendere graduale il passaggio dai vecchi ai nuovi criteri. Fino alla definizione dei nuovi criteri di ripartizione della quota rimangono in ogni caso in vigore i criteri di finanziamento previsti dalla deliberazione G.P. n. 2330/2008.

b) QUOTA ONERI CONTRATTUALI E INTERVENTI INTEGRATIVI SULLA POLIZIA LOCALE

La ripartizione della quota oneri contrattuali del personale di polizia locale fa riferimento ai criteri e alle modalità previsti dalla deliberazione G.P. n. 3380 del 30 dicembre 2008 assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. La quantificazione della risorse messe a disposizione su tale quota, pari a complessivi Euro 2.550.000,00.=, fa riferimento agli oneri aggiuntivi derivanti dagli accordi contrattuali relativi al personale di polizia locale sottoscritti negli anni 2005 e 2008.

Dall'applicazione di detti criteri, che tengono conto del numero effettivo di personale di polizia locale presente sul territorio (circa 500 addetti) a fronte di una stima degli oneri che faceva riferimento alla maggiore dotazione prevista dal Progetto sicurezza del territorio del 2002 (700 unità), derivano annualmente delle eccedenze che secondo quanto previsto dai protocolli di finanza locale sono destinate al fondo perequativo – quota a disposizione della Giunta per essere utilizzate dal sistema dei comuni. Per il 2014 le parti concordano sulla possibilità di utilizzare tali eccedenze anche per la realizzazione di interventi integrativi di controllo del territorio che saranno definiti d'intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali. A tali interventi integrativi si aggiungono inoltre i percorsi formativi dedicati al personale di polizia locale finanziati sulla legge provinciale n. 8 del 27 giugno 2005 (*"Promozione di un sistema integrato e disciplina della polizia locale"*).

Con riferimento ai trasferimenti relativi al servizio di polizia locale è possibile la compensazione tra la quota polizia locale e la quota oneri contrattuali e interventi integrativi sulla polizia locale.

Tenuto conto di quanto già stabilito in materia dai Protocolli di finanza locale per gli esercizi precedenti e avuto riguardo alla necessità evidenziata, dai Comuni e dalle Comunità, di definire in tempi certi la nuova organizzazione del servizio di polizia locale, le parti condividono la necessità di stabilire d'intesa entro il 30 settembre 2014 le modalità con le quali si definirà la riorganizzazione del servizio associato di polizia locale. In attesa della predetta intesa, le Comunità nelle quali è stato completato il processo di riorganizzazione del servizio con l'adesione di tutti i Comuni del territorio possono darne piena attuazione, anche attraverso l'assunzione di personale amministrativo a tempo determinato, nella misura di 2 unità nei limiti e con le modalità di cui al punto 1 del paragrafo 8.

c) QUOTA ASILI NIDO

Con riferimento al servizio di nido d'infanzia si prevedono per il 2014, sulla base dei dati comunicati dai Comuni e dalle Comunità titolari del servizio nello scorso mese di agosto, complessivamente 2923 utenti a tempo pieno e 437 utenti a tempo parziale; con riferimento al servizio di nido familiare si prevedono complessivamente circa 310.000 ore.

Visti i criteri di trasferimento di cui alla deliberazione n. 1760 del 2009, le risorse necessarie per garantire le assegnazioni, calcolate applicando i trasferimenti standard di cui alla citata deliberazione, ammonta a 25.400.000,00 euro.

Al fine di evitare l'incremento delle tariffe a carico delle famiglie, le parti concordano sulla necessità di finalizzare le riserve accumulate negli esercizi precedenti all'integrazione delle risorse disponibili sul bilancio 2014, per garantire la tendenziale piena copertura delle assegnazioni relative ai nidi d'infanzia e ai nidi familiari.

La volontà di evitare l'aumento delle tariffe corrisponde, inoltre, al rispetto di uno specifico impegno assunto a valere sul 2014 con le rappresentanze sindacali in sede del cosiddetto "tavolo delle tariffe".

Le parti, consapevoli del problema relativo alla progressiva futura riduzione delle risorse in presenza di un incremento della domanda del servizio, ribadiscono la necessità, già affermata nel precedente Protocollo d'intesa, di:

- intervenire sui requisiti minimi di servizio per cercare di contenerne i costi di gestione. A tal fine, il tavolo tecnico già richiamato nel precedente Protocollo al quale è stato assegnato il compito di valutare la possibilità di modificare i criteri minimi di servizio, è tenuto a produrre le proprie conclusioni entro il prossimo luglio 2014;
- razionalizzare gli interventi economici a sostegno delle famiglie in relazione al periodo della prima infanzia, attraverso il coordinamento degli strumenti esistenti. Nell'ambito del predetto processo di razionalizzazione, la Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, considera tutti gli strumenti operativi a disposizione per il finanziamento dei servizi a sostegno della prima infanzia previsti dalla normativa vigente, contemperando le esigenze di gestione associata con la valorizzazione delle gestioni esistenti.

2.1 ACCANTONAMENTI STATALI A CARICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E CONSEGUENTE REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI TRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E COMUNI

A partire dal 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 13 del D.L. 201/2011, lo Stato ha operato degli accantonamenti a valere sulle devoluzioni del gettito dei tributi erariali alla Provincia per acquisire al bilancio statale il maggior gettito IMUP rispetto al gettito ICI calcolato ad aliquota standard. La Provincia ha quindi compensato tali accantonamenti a valere sul riparto del Fondo perequativo sulla base di stime del gettito standard IMU effettuate, come previsto dal Protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2012, sulla base del "Misuratore IMU".
La regolazione dei rapporti finanziari Provincia-Comuni è quindi fortemente condizionata dall'entità degli accantonamenti disposti dallo Stato a carico delle devoluzioni provinciali.

Va considerato inoltre che il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica alla Provincia l'entità dei predetti accantonamenti solo a fine esercizio.
Per l'anno 2013, lo Stato ha accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali della Provincia un importo quantificato, ancora in via provvisoria, in circa 70 milioni di Euro (al lordo del trasferimento compensativo per l'abitazione principale), dei quali circa 60 milioni recuperati dai Comuni attraverso compensazioni sul Fondo perequativo.

Considerata l'assenza di modifiche sostanziali della disciplina relativa all'IMU a valere sul 2014 rispetto a quella definita per il 2013 e l'introduzione della TASI, si stima che lo Stato tratterrà il medesimo importo quantificato per il 2013. Di conseguenza, anche per il 2014 il recupero che dovrà essere operato sui bilanci comunali ai sensi dell'articolo 17, comma 13, del D.L. 201/2011 viene quantificato in 60 milioni di Euro. Un'eventuale diversa quantificazione dell'accantonamento operato dallo Stato verrà compensata dal bilancio della Provincia.

Rispetto all'impostazione adottata nel 2012 e nel 2013, basata sulla compensazione a valere sul Fondo perequativo del recupero degli accantonamenti statali, le parti concordano sulla necessità di distinguere l'assegnazione del Fondo perequativo dal recupero delle somme da riversare allo Stato a titolo di maggior gettito IMU.

Di conseguenza le parti condividono che i rapporti finanziari tra Provincia Autonoma di Trento e Comuni, per quanto attiene la parte corrente del bilancio, siano impostati come segue:
a) assegnazione del Fondo perequativo sulla base di criteri e modalità condivise finalizzate:

- al tendenziale allineamento del livello di spesa standard ai livelli di massima efficienza;
- alla perequazione della capacità fiscale;
- all'incentivazione delle politiche di sviluppo economico locale.

b) previsione, nell'ambito della spesa corrente dei bilanci comunali, di uno specifico intervento destinato alla restituzione del maggior gettito IMUP da riversare al bilancio Statale. La ripartizione, tra i Comuni, della somma complessiva a loro carico sopra determinata (circa 60 milioni di Euro) sarà effettuata sulla base di modalità e criteri stabiliti d'intesa tra le parti.

Al fine di consentire ai Comuni una corretta programmazione finanziaria della parte corrente, le parti condividono l'opportunità di definire i riparti di cui alle lettere a) e b) indicativamente entro la fine del mese di marzo 2014.

3. RIPROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Una delle priorità della manovra finanziaria è costituita dalla riprogrammazione degli investimenti pubblici, al fine di qualificare la spesa secondo principi di selettività, di rafforzamento della valutazione di efficacia e di riordino degli strumenti vigenti, al fine di evitare sovrapposizioni e inefficienze.

In coerenza con tale obiettivi, la Provincia ha effettuato una ricognizione dei propri piani pluriennali degli investimenti (viabilità, trasporti, sanità, opere igienico-sanitarie, edilizia scolastica), sulla base della quale sono state confermate le risorse relative alle opere non riprogrammabili in quanto già avviate o per le quali è già intervenuta la pubblicazione del bando di gara, nonché di quelle relative ad opere immediatamente cantierabili, rimodulando gli stanziamenti in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi nonché all'opportunità di garantire un flusso di investimenti pressoché costante anche in previsione del calo delle risorse disponibili.

Tenuto conto, da un lato:

- della progressiva riduzione dei volumi del bilancio provinciale;
- della conseguente rilevante riduzione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale, anche in relazione alle risorse vincolate da decisioni già assunte;
- dei limiti per il ricorso al debito per finanziare nuovi investimenti;
- della strutturale contrazione dei volumi di pagamento in conto capitale in relazione ai vincoli del patto di stabilità,

e, dall'altro, della necessità di attivare di un flusso costante di lavori pubblici per garantire un sostegno al sistema economico-produttivo, risulta improcrastinabile:

- stabilire certezze sui termini connessi all'iter di realizzazione delle opere, limitando l'autorizzazione di proroghe e/o sospensioni ai casi di assoluta necessità e rivedendo, parallelamente, i tempi necessari per il rilascio, da parte delle strutture provinciali competenti per materia, dei prescritti pareri o nulla-osta;
- introdurre dei meccanismi di flessibilità nella gestione dei finanziamenti, consentendo la riprogrammazione delle opere già ammesse a finanziamento a favore di interventi urgenti legati all'erogazione di servizi essenziali obbligatori, con salvaguardia delle spese già sostenute, anche permettendo l'utilizzo parziale di risorse destinate ad opere ritenute non più prioritarie al fine di realizzare interventi urgenti e prioritari. Con specifico provvedimento, assunto d'intesa, sarà declinata la disciplina relativa a tale programmazione.

Le parti concordano inoltre sulla necessità di ispirare la programmazione degli investimenti in un'ottica volta alla:

- selettività degli stessi concentrando le risorse su investimenti strategici in settori e ambiti ad alta produttività;
- progettazione secondo criteri di sobrietà e di adeguatezza dei bacini di utenza serviti;
- sostenibilità finanziaria degli interventi, sia per quanto riguarda le spese di realizzazione sia per le successive spese gestionali;

- riduzione dei tempi di realizzazione degli investimenti al fine di evitare immobilizzazioni di risorse.

Al fine di eliminare duplicazione nei canali di finanziamento e quindi di razionalizzare gli interventi anche in relazione ai bacini di utenza, garantendo equità ed equilibrio nella distribuzione delle risorse, le parti condividono la necessità di ricondurre i finanziamenti attualmente previsti in favore degli enti locali a valere su leggi di settore (centri giovanili, centri storici, beni culturali, commercio, ecc.) nell'ambito dei finanziamenti a valere sulla finanza locale come di seguito specificato.

4. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO LOCALE

I presupposti sopra enunciati richiedono un nuovo e deciso impulso all'azione di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di investimento.

In tale ottica le parti concordano sulla necessità di promuovere meccanismi di finanza locale in una logica sovracomunale che deve portare le amministrazioni di ciascun territorio a collaborare tra loro e nell'ambito delle rispettive Comunità per individuare le priorità e gli interventi ritenuti strategici quale stimolo per incentivare lo sviluppo economico di ciascun territorio, come già sperimentato nell'ambito del Fondo Unico Territoriale.

Le risorse finanziarie disponibili derivano in parte dalla disattivazione di alcune leggi di settore che, come sopra definito, sono ricondotte nell'ambito della legge in materia di finanza locale (18 milioni di euro sul triennio 2014-2016) e in parte dalla quota del fondo sviluppo locale destinata ai progetti finalizzati a promuovere lo sviluppo economico e la valorizzazione delle peculiarità territoriali (euro 13.415.536,00= quale quota rimanente dei 17 milioni di euro individuati dalla deliberazione G.P. n. 1166 di data 27 maggio 2011 e dal Protocollo di finanza locale per il 2012 e parzialmente anticipati con deliberazioni n. 1166/2011 e n. 567/2012).

Le parti concordano sulla necessità di destinare tali risorse:

a. alla prosecuzione delle attività connesse con la pianificazione territoriale, previa ricognizione delle esigenze da parte delle strutture provinciali competenti;

b. alla realizzazione di interventi relativi allo sviluppo locale promossi dagli Enti Locali individuati dalle Comunità anche in coerenza con il percorso di pianificazione socio-economico e territoriale partecipata;

I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui ai precedenti punti saranno definiti d'intesa entro il 30 giugno p.v..

Le parti concordano inoltre sull'opportunità di istituire nell'ambito del Fondo sviluppo locale un'apposita quota, costituita con risorse aggiuntive, da destinare alle Comunità per investimenti ad alta redditività. Con i conseguenti proventi derivanti dalla gestione delle opere realizzate, le Comunità medesime provvedono alla restituzione annuale del contributo con le modalità che saranno definite con apposito provvedimento.

Per il 2014 non sono previste ulteriori risorse per il sostegno dell'attività di investimento. Qualora dal processo di riprogrammazione degli investimenti comunali, ovvero dalla decadenza degli

stessi per scadenza dei termini fossero evidenziate delle eccedenze, le stesse saranno destinate, d'intesa, al sistema delle autonomie locali.

Quota ex Fondo Investimenti Minori

E' garantita, per il triennio 2014-2016, la quota ex Fondo Investimenti Minori nei seguenti importi, che si intendono al netto delle operazioni di recupero delle estinzioni anticipate dei mutui.

- Euro 51.155.911,52.= per il 2014;
- Euro 51.480.430,91.= per il 2015;
- Euro 52.273.619,95.= per il 2016.

Si confermano i limiti all'utilizzo in parte corrente di detta quota, nelle misure e nelle modalità già concordate nell'ambito dei precedenti protocolli d'intesa, con le seguenti precisazioni:

- per il triennio 2014-2016 la quota utilizzabile in parte corrente è pari al 40% delle somme rispettivamente sopra indicate per i diversi anni;
- i Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente l'intera quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio.

5. RIPROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E BUDGET DI CASSA

La programmazione degli interventi in conto capitale deve essere affrontata non solo in termini di fattibilità finanziaria: diventa infatti sempre più importante un approccio alla programmazione e gestione degli investimenti in termini di flussi di cassa. I vincoli imposti dalla disciplina del patto di stabilità e i principi che sorreggono la riforma della contabilità pubblica, impongono una visione puntuale dell'effettiva spendita connessa alla realizzazione degli investimenti, che presuppone un continuo e costante monitoraggio dei relativi flussi di cassa.
Tale principio diventa ancor più rilevante nella considerazione che l'attività di investimento degli Enti Locali è fortemente correlata alla programmazione finanziaria della Provincia e deve conseguentemente essere con essa coordinata al fine di consentire una gestione degli investimenti dell'intero sistema pubblico provinciale sempre più efficiente anche in termini di ricaduta sul tessuto produttivo.

In tale contesto si ritiene indispensabile risolvere definitivamente la problematica inerente la corretta allocazione del debito derivante dall'attualizzazione dei limiti di impegno della Provincia che finanziano investimenti dei Comuni, attraverso gli strumenti di cui agli articoli 8 bis della L.P. 13/73 e 4 bis dell'articolo 25 bis della L.P. 3/2006.
A tal fine la Provincia Autonoma di Trento si impegna anche attraverso Cassa del Trentino S.p.A. a fornire gli elementi valutativi necessari e conseguentemente il Consiglio delle Autonomie si impegna ad individuare adeguate soluzioni tecnico-operative e ad assumere, d'intesa con la Giunta Provinciale, le decisioni conseguenti entro il prossimo 30 giugno.

Alle luce di queste considerazioni, le parti concordano sulla necessità di vincolare la programmazione degli investimenti sulla base dei flussi di cassa declinando, nell'ambito del Programma Esecutivo di Gestione (PEG) o atto di indirizzo, un CRONOPROGRAMMA DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO DEL COMUNE.

Le parti concordano di determinare nell'ammontare di 405 milioni di Euro l'importo erogabile dal Servizio Autonomie Locali e da Cassa del Trentino per il presente esercizio finanziario, a cui si aggiungono 15 milioni derivanti dagli spazi finanziari concessi dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 535 della L. 147/2013); tale quantificazione risulta in linea con i pagamenti complessivamente effettuati nel 2013.
Il predetto importo, da considerarsi provvisorio in attesa della definizione delle problematiche inerenti l'attualizzazione dei limiti d'impegno della Provincia di cui al presente paragrafo, è destinato per circa 337 milioni di Euro ai Comuni soggetti al patto di stabilità (ai quali si aggiungono 15 milioni derivanti dagli spazi finanziari concessi dallo Stato ai sensi dell'articolo1, comma 535 della L. 147/2013) e per circa 68 milioni di Euro ai Comuni non soggetti al patto di stabilità. Per affrontare eventuali situazioni di tensione di cassa che si dovessero manifestare nel corso dell'anno, viene istituito un apposito fondo di riserva, di ammontare pari a 24 milioni di Euro, il cui utilizzo dovrà essere coordinato con la disciplina del patto di stabilità.
Con specifico determinazione verrà quantificato il budget di cassa di ogni singolo Comune soggetto al patto di stabilità, tenendo conto in particolare dell'andamento dei pagamenti, dei fabbisogni richiesti, degli spazi finanziari concessi dallo Stato, delle regole contabili disponibili.

Per quanto riguarda l'erogazione dei contributi ai Comuni derivanti da leggi di settore diverse da quelle erogate dal Servizio Autonomie Locali e da Cassa del trentino S.p.a., la Provincia si impegna

a ricercare le soluzioni tecnico-operative che consentano l'unificazione e l'omogeneizzazione delle procedure di pagamento.

6. TRASFERIMENTI ALLE COMUNITA'

In linea con quanto già disposto per i Comuni, anche le Comunità, come peraltro già previsto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2013, sono tenute all'adozione di un piano di miglioramento finalizzato all'efficientamento delle spese di back office e alla riduzione delle spese per le forniture di beni e servizi.

I trasferimenti correnti alle Comunità ammontano, per il 2014, a complessivi Euro 132.651.115.=, con un decremento, rispetto al 2013, dell'1,7% circa, tenuto conto che in sede di predisposizione del bilancio di previsione della Provincia per il 2014 il Consiglio Provinciale ha approvato un emendamento con il quale è stata disposta la riduzione di 1 milione di Euro dell'unità previsionale di base relativa ai trasferimenti correnti alle Comunità a favore dell'unità previsionale di base relative alle spese di gestione delle scuole materne.

Tale ammontare complessivo, che costituisce il budget delle Comunità è destinato al finanziamento degli oneri derivanti da attività istituzionali, attività socio-assistenziali di competenza locale e da quelle connesse al diritto allo studio e in prospettiva sarà ripartito con un criteri omogenei, definiti d'intesa, tali da riconoscere le peculiarità delle funzioni svolte.
In attesa della definizione di tali criteri, in via transitoria, le assegnazioni saranno disposte come sommatoria delle attribuzioni quantificate sulla base delle singole discipline (fondo istituzionale, fondo socio-assistenziale, diritto allo studio).

Le parti concordano di rivedere, d'intesa, gli atti di indirizzo e coordinamento già adottati nelle materie di competenza delle Comunità, nell'ottica di attribuire ad esse maggior discrezionalità amministrativa nelle politiche di riferimento

In particolare, per quanto riguarda il **Fondo socio-assistenziale** si precisa quanto segue.

L'articolo 10, comma 2 lettera c) della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 stabilisce tra l'altro che il piano sociale provinciale definisce gli interventi di diretta competenza della Provincia.

L'articolo 8, comma 4, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 stabilisce che sono trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità, le funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali

In attesa della definizione del piano sociale provinciale, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1013 di data 24 maggio 2013 sono stati definiti in particolare gli interventi e i servizi di competenza locale e provinciale.

La Giunta provinciale per l'anno 2014, di intesa con il Consiglio delle autonomie locali, provvederà alla ripartizione delle predette risorse nonché all'individuazione in particolare

a) dei corrispettivi per i servizi e gli interventi residenziali e semiresidenziali
b) dei livelli di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti
c) dei livelli essenziali delle prestazioni e/o i costi standard

7. PATTO DI STABILITA'

Nel corso del 2013 è stata introdotta, nell'ambito della disciplina del patto di stabilità, la possibilità di compensare orizzontalmente (tra Comuni) o verticalmente (tra Comuni e Provincia) gli spazi finanziari. Di questa facoltà si sono avvalsi complessivamente 30 Comuni, con una cessione di spazi complessivamente pari a 9,4 milioni di Euro.
Il monitoraggio delle risultanze del patto di stabilità del comparto dei Comuni riferito al 4° trimestre 2013 ha evidenziato un netto scostamento positivo rispetto al saldo-obiettivo, pari a circa 21,5 milioni di Euro, già al netto delle cessioni effettuate.

Tale scostamento deriva:
- per il 73,6% dai Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti;
- per il 13,6% dai Comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti;
- per il 12,9% dai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

L'analisi dei dati consente di esporre le seguenti considerazioni:
- per i Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti il surplus rispetto al saldo-obiettivo deriva da un'eccedenza delle riscossioni in conto capitale sui relativi pagamenti;
- viceversa, per i Comuni con più di 3.000 abitanti lo scostamento rispetto al saldo obiettivo consegue da maggiori accertamenti di parte corrente rispetto ai relativi impegni ed è stato in parte compensato da un saldo in c/capitale negativo.

Le risultanze appena illustrate dimostrano:
- la necessità, già evidenziata nei precedenti paragrafi, di basare la programmazione degli investimenti su un attento monitoraggio dei flussi di cassa;
- l'opportunità di integrare la disciplina delle compensazioni introducendo maggiore flessibilità ai fini dell'acquisizione/cessione di spazi finanziari.

Le parti, tenuto conto:
- delle risultanze sopra descritte;
- delle previsioni contenute nell'articolo 79 dello Statuto di Autonomia;
- della necessità di definire degli strumenti che, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, consentano di dare impulso all'attività di investimento dei Comuni, anche ai fini anticongiunturali;

concordano sull'opportunità di integrare l'attuale disciplina del patto di stabilità introducendo il principio di "patto di solidarietà" nell'ambito del comparto, strutturato secondo le modalità di seguito definite.

L'obiettivo è quello di creare un ammontare di spazi finanziari che i Comuni possano acquisire per sostenere i pagamenti in conto capitale, evitando possibili compressioni delle spese di investimento a causa dei vincoli del patto di stabilità medesimo, con particolare riferimento a quelle relative ad interventi di carattere urgente e/o strategico per il territorio.

Contribuiscono alla definizione di tale ammontare:

a) il 50% degli spazi finanziari ceduti dai Comuni alla Provincia nel 2013 (circa 4,5 milioni);
b) una quota, da stabilirsi in fase di definizione dei saldi-obiettivo, derivante dall'innalzamento dell'obiettivo ai Comuni che, nel 2013, hanno registrato uno scostamento positivo tra saldo-obiettivo e saldo effettivo, in misura proporzionale a tale scostamento.

Al fine dell'utilizzo degli spazi finanziari resisi così disponibili, entro il 30 giugno i Comuni potranno presentare apposita richiesta di utilizzo per pagamenti in conto capitale (competenza e residui) da effettuarsi entro il 31.12.2014 relativi ad interventi di carattere urgente legate all'erogazione di servizi essenziali e/o strategico per il territorio, con particolare riferimento alle opere con alto profilo di ritorno economico ovvero in grado di garantire delle economie di gestione.

Sulla base delle esigenze manifestate dai Comuni la Giunta Provinciale ripartisce gli spazi tra i Comuni garantendo comunque la priorità a quelli che hanno generato la cessione degli spazi finanziari nel 2013, nel limite del 50% di tali cessioni.

Le parti concordano sulla necessità di mantenere i termini del 30 settembre e del 15 dicembre per la presentazione delle richieste da parte dei Comuni di acquisizione/cessione di spazi finanziari ulteriori rispetto alla disciplina di cui sopra, con automatica rimodulazione dell'obiettivo, definendo come momento di prima verifica e conseguente eventuale segnalazione di cessione/acquisizione di spazi finanziari, la data del 30 giugno.
Ai Comuni che acquisiscono/cedono è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica rispettivamente peggiorativa/migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari acquisiti/ceduti.

Per quanto riguarda la determinazione dei saldi-obiettivo per il 2014, l'applicazione dei parametri previsti dalla Legge di stabilità 2014 quantifica l'obiettivo complessivo di comparto in per il 2014 in circa 37,1 milioni di Euro.
La determinazione definitiva dei saldi-obiettivo dei singoli Comuni, conseguente alla disciplina introdotta con il presente Protocollo, sarà definita con apposito provvedimento, tenuto conto altresì:

- delle quote accollate al bilancio provinciale (funzioni delegate, consolidamento delle decurtazioni operate sul Fondo perequativo 2012);
- della validazione dei dati di spesa corrente di riferimento.

8. PERSONALE

Agli obiettivi di riduzione della spesa corrente perseguiti col Piano di miglioramento della Provincia gli enti del comparto concorrono con misure di contenimento dei costi del personale che rimangono sostanzialmente in linea con quanto previsto dal Protocollo per il 2013.

Vincoli all'assunzione di personale.

E' confermato il vincolo sulle nuove assunzioni di personale, di ruolo e a tempo determinato, con eccezioni per specifiche funzioni o profili e viene mantenuto il parziale blocco del turn-over; peraltro, per favorire la redistribuzione fra gli enti o l'utilizzo condiviso del personale disponibile sul territorio, è sempre consentita l'assunzione per mobilità. Sono mantenute le deroghe al blocco introdotte nel 2013.

1. A decorrere dall'anno 2014, Comuni e loro forme associative e Comunità possono assumere personale in ruolo nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio verificatesi presso gli enti locali della Provincia. Il vincolo è posto in forma aggregata sul sistema degli enti locali, e riguarda le cessazioni definitive. Gli enti stessi, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, provvedono con cadenza periodica alla raccolta dei dati relativi alle cessazioni, determinano il numero di nuove assunzioni disponibili e ne definiscono la destinazione in relazione ai fabbisogni espressi dagli enti e nel rispetto dei criteri che saranno fissati dallo stesso organismo rappresentativo, e comunque considerando con priorità i criteri della sostenibilità della spesa e dell'assegnazione del personale da assumere a funzioni gestite in forma associata. Non potranno essere destinate alle nuove assunzioni le risorse derivanti da cessazioni dal servizio disposte a seguito dell'applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (pensionamenti d'ufficio), per il periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento previsti dalla normativa statale vigente. Il Consiglio delle Autonomie Locali potrà attribuire ai territori e ai Comuni di maggiori dimensioni demografiche specifici contingenti di assunzioni, rimettendo ad essi le decisioni circa il rispettivo utilizzo.

2. A decorrere dall'anno 2014, i Comuni, le Comunità e le loro forme associative possono assumere a tempo determinato solo per la sostituzione di personale che ha diritto alla conservazione del posto, anche in caso di comando presso la Provincia; è in ogni caso obbligatorio verificare preventivamente la disponibilità di ottenere personale in comando o con convenzione da parte degli altri enti locali.

3. Sono previste alcune deroghe:

- Comuni, Comunità e loro forme associative possono assumere personale di ruolo o a tempo determinato in caso di cessazione dal servizio di unità necessarie per l'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da norme nazionali o disposizioni provinciali, per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale, ovvero se il relativo onere sia coperto interamente da finanziamenti provinciali, statali, dell'Unione europea; sono ammesse assunzioni di personale stagionale nel limite di spesa dell'anno 2012; sono ammesse le assunzioni previste a tutela delle categorie protette;
- in vista delle possibili modifiche normative alla legge di riforma istituzionale, sono confermate per le Comunità le deroghe per le gestioni associate obbligatorie previste dal protocollo del 2013 e quella per le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2006;
- per Comuni e Comunità che espletano le funzioni socio-assistenziali si conferma la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato e determinato unicamente nella misura

necessaria ad assicurare i livelli essenziali di prestazione oltre all'attività di pianificazione sociale;

4. Si mantiene il blocco delle assunzioni per il personale di polizia locale fatte salve le deroghe generali approvate con deliberazione della Giunta provinciale assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. L'attuale disciplina delle deroghe generali al divieto di assunzione del personale di polizia locale è prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 912 del 6 maggio 2011.

Riduzione delle spese di funzionamento e discrezionali.

Per assicurare il controllo delle principali altre spese in materia di personale salvaguardando il più possibile l'autonomia organizzativa dell'ente, e incidendo in modo strutturale sui costi operativi, in luogo del precedente taglio su consulenze, straordinario e viaggi di missione, si richiede a ciascuna Amministrazione di adottare un piano di miglioramento, con le modalità previste al paragrafo 2, che preveda la riduzione delle spese sia di funzionamento che discrezionali. L'ente potrà conseguire il risultato richiesto incidendo a propria discrezione su tutte o anche solo su alcune voci di spesa 'aggredibili'.

Per il quinquennio, agli enti si richiede una riduzione, nella misura che verrà definita d'intesa fra Provincia e Consiglio delle Autonomie locali, da conseguire sulle spese di funzionamento (anche di natura discrezionale) **e comunque sul totale complessivo delle seguenti voci di spesa:**

- i costi del personale anche diversi dal trattamento economico fisso;
- gli incarichi di studio consulenza e collaborazione, le spese per lavoro interinale, per incarichi fiduciari conferiti ai sensi degli artt. 40 e 41 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 2/L;
- le spese di funzionamento, per locazioni, manutenzioni ordinarie, spese postali, utenze, per forniture di beni e servizi;
- i costi per organizzazione di eventi, spese di rappresentanza;
- altre spese discrezionali o di carattere non obbligatorio sostenute dall'ente.

SEGRETARI

La riorganizzazione delle sedi segretarili ai sensi dell'art. 8 ter della legge provinciale 27.12.2010, introdotto dalla legge finanziaria provinciale n. 25 del 27.12.2012 ha avuto una attuazione parziale anche a causa della disomogenea distribuzione dei segretari di ruolo sul territorio provinciale e delle differenti funzioni espletate dai segretari a seconda del tipo di ente (solo 'segretarili' o anche gestionali). Il divieto di assunzione di nuove figure segretarili per comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, introdotto anch'esso dalla legge finanziaria provinciale n. 25, ha però favorito convenzioni e gestioni sovracomunali del servizio fra piccoli gruppi di comuni limitrofi, determinando riduzioni strutturali della spesa e miglioramenti per la continuità nella copertura delle sedi e per l'efficiente utilizzo dei segretari già operanti, oltre a rendere evidente l'utilità della collaborazione fra le figure di vertice delle strutture amministrative anche per altri settori dell'apparato. Le parti concordano quindi di mantenere le misure dirette a indurre le forme di collaborazione sovracomunale del servizio di segreteria secondo modalità del resto già previste e regolate dall'ordinamento del personale dei comuni.

9. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEI SERVIZI ICT EROGATI IN FAVORE DEI COMUNI E DELLE COMUNITÀ

Con la legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 è stato istituito il Sistema informativo elettronico trentino (SINET) quale complesso dei dati e delle informazione che supportano le attività di tutte le pubbliche amministrazioni del Trentino e dei sistemi per la loro elaborazione, trasmissione e archiviazione. Tale sistema, che rappresenta l'evoluzione del sistema informativo elettronico provinciale (SIEP), ha assunto nel tempo un ruolo sempre più centrale per l'evoluzione ed il miglioramento dei servizi svolti dalla pubblica amministrazione.

Al fine di garantire l'ammodernamento del sistema pubblico provinciale e qualificare e semplificare i servizi svolti a favore dei cittadini e delle imprese, le parti concordano sulla necessità di proseguire nel percorso già intrapreso di adozione di soluzioni applicative, tecnologiche, di sistema quali elementi strategici per evolvere e migliorare l'azione amministrativa.

La costituzione di un sistema informativo elettronico provinciale integrato tra la Provincia e gli enti locali si prefigura infatti come elemento strategico di collegamento tra i diversi livelli istituzionali e per questo la Provincia da tempo mette a disposizione della società di sistema, nell'ambito del piano di sviluppo del SINET, specifiche risorse finanziarie destinate alla realizzazione di servizi tecnologici, applicativi e professionali a favore degli enti locali.

Le attività poste in essere con le risorse provinciali devono essere effettuate nel rispetto della pianificazione provinciale e secondo gli indirizzi e gli obiettivi indicati dalla Provincia.

In tale contesto le parti concordano di assegnare al Consorzio dei comuni trentini le funzioni di monitoraggio e di controllo sullo stato di attuazione dei servizi e dei progetti individuati dalla Provincia secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità. Nello svolgimento dell'attività di controllo il Consorzio dei comuni trentini dovrà coordinarsi con la struttura provinciale competente in materia di informatica.

10. TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DEI COMUNI

Le parti concordano sulla necessità di definire nuove modalità di assegnazione delle risorse a favore degli organismi rappresentativi dei Comuni e delle Comunità (Consorzio dei Comuni Trentini e Consiglio delle autonomie locali) riconducendole ad un unico trasferimento provinciale sulla L.P. n. 36/1993 ed eliminando in tal modo tutti i singoli finanziamenti relativi a progetti speciali che attualmente vengono assegnati al di fuori del contributo ordinario (ad esclusione della formazione dei segretari comunali e della polizia locale).

Il contributo ordinario concesso agli organismi rappresentativi dei comuni viene definito, per gli anni 2014-2017, sulla base dei seguenti principi:

- in coerenza con gli obiettivi sottesi alla manovra finanziaria per il 2014 il contributo viene annualmente diminuito in misura corrispondente alla percentuale di contrazione della spesa dei Comuni, quale risultante dal rapporto tra spesa cosiddetta "aggredibile" (352 mln di euro) e il risparmio atteso per ciascun anno (8,3 mln per il 2014, 6,1 mln per il 2015, 5,3 mln per il 2016, 5,3 mln per il 2017);
- la percentuale di riduzione, calcolata con le modalità di cui al punto precedente, viene applicata sulla media delle voci "costi per servizi" e "costi per materie prime" registrate dal bilancio del Consorzio dei comuni trentini per il triennio 2011-2013, al netto delle spese riferite a progetti finanziati attraverso canali specifici (Montagna di latte, scuola emas trentino, corsi segretari comunali, formazione polizia locale, progetto p.m. 10);
- l'importo così calcolato viene portato in detrazione rispetto al contributo riconosciuto nell'anno precedente; in via convenzionale il contributo 2013 viene fissato in euro 1.255.650,00 e consolida in un unico importo quanto percepito dal Consorzio in precedenza, oltre che per il contributo ordinario, per i progetti nel tempo gestiti (progetto Suap-Durc e bonus energia e gas) ad esclusione della formazione dei segretari comunali e della formazione della polizia locale. A tale importo si aggiunge il contributo regionale, liquidato dalla Provincia ai sensi della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8;
- la liquidazione del contributo, riconosciuto senza vincoli di destinazione, viene effettuata per intero sulla base di fabbisogni trimestrali di cassa senza necessità di rendicontazione;
- eventuali recuperi, anche parziali, da parte del Consorzio, di importi legati al processo di riconoscimento del bonus energia e gas riferiti agli anni 2009 e successivi, verranno portati in detrazione del contributo spettante nell'anno di recupero attraverso compensazione sull'ultimo fabbisogno di cassa trimestrale;
- eventuali provvedimenti provinciali che pongano in capo agli organismi rappresentativi degli enti locali ulteriori funzioni, compiti e attività dovranno prevedere il trasferimento di risorse necessarie per la loro gestione.

11. ALTRI IMPEGNI

11.1.
In relazione al termine del 30 giugno 2014 inerente la concessione amministrativa dei finanziamenti assegnati sul Fondo Unico territoriale – budget territoriale, le parti concordano che tale termine potrà essere prorogato, di norma, qualora il ritardo sia imputabile alla mancata espressione dei necessari pareri/autorizzazioni da parte delle competenti strutture provinciali, che devono comunque essere stati richiesti entro il 30 aprile 2014, ovvero al protrarsi dell'istruttoria tecnica del progetto preliminare da parte delle medesime strutture.

11.2
Tenuto conto dei contenuti del presente protocollo che incidono in modo rilevante sulla programmazione finanziaria degli Enti Locali, le parti concordano sulla necessità di prorogare ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di Comuni e Comunità, fissandolo al **31 maggio 2014.**

Contestualmente, condividono altresì l'opportunità di prorogare, per il 2014, il termine per l'approvazione del conto consuntivo, fissandolo al **30 giugno 2014.**

11.3
Le parti concordano sulla necessità di allineare il limite all'indebitamento per gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento (dato dal rapporto tra interessi passivi ed entrate correnti complessive) a quello definito dalla normativa nazionale, attualmente fissato all'8%, a decorrere dal 2012.

11.4
Al fine di semplificare le procedure e di ridurre i tempi per la piena operatività del bilancio, le parti concordano di definire normativamente la possibilità di modificare il bilancio di previsione con semplice variazione (senza la necessità di una riadozione del medesimo) qualora i provvedimenti di fissazione di aliquote tributarie o tariffarie ed i regolamenti inerenti la disciplina e l'applicazione dei tributi locali vengano adottati dopo l'approvazione del bilancio.

11.5
Con riferimento al recupero relativo al maggior gettito IMU 2013 si procederà all'individuazione definitiva delle compensazioni dopo la conclusione degli incontri che saranno a breve svolti con alcuni comuni ai fini della verifica della congruità della stima calcolata dalla Provincia.
Con riferimento al recupero relativo alla cosiddetta "maggiorazione TARES" si procederà al recupero di 12,4 milioni di Euro pari alla stima statale provvisoria del gettito complessivo (fonte MEF). Un'eventuale diversa quantificazione dell'accantonamento operato dallo Stato verrà compensata dal bilancio della Provincia. La ripartizione, tra i Comuni, della predetta somma di 12,4 milioni di Euro sarà effettuata sulla base di modalità e criteri stabiliti d'intesa tra le parti.

11.6

Al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse assegnate e per semplificare la procedure connesse ai finanziamenti, le parti concordano che le economie su interventi finanziati con i fondi a domanda previsti dalla normativa in materia di finanza locale possano essere utilizzate solo in relazione a varianti redatte ai sensi dell'articolo 51 bis della L.P. 26/93 ovvero per interventi comunque funzionali all'opera finanziata.

11.7
Con riferimento al trasferimento sperimentale delle spese gestionali delle istituzioni scolastiche e formative del primo ciclo dal Comune di Trento alla Provincia Autonoma di Trento, le parti convengono, alla luce degli oggettivi problemi tecnico-amministrativi emersi, di sospendere la procedura sperimentale, rendendo definitivo il trasferimento alla Provincia delle sole spese per arredi e attrezzature (in misura stimata in Euro 338.000.=, da compensare a valere sulla quota ex Fondo investimenti minori del Comune di Trento) e delle spese per materiali di consumo (in misura pari a Euro 222.652.= già compensati a valere sul Fondo perequativo).

11.8
Le parti concordano di escludere dal vincolo per gli acquisti di arredi e attrezzature e per le locazioni di cui all'articolo 4 bis della L.P. 27/2010, gli acquisti e le locazioni effettuati per le esigenze dei Corpi dei Vigili del Fuoco nonché per garantire l'erogazione del servizio scolastico, dei servizi all'infanzia e dei servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, li 7 marzo 2014

Il Presidente della Provincia ***Ugo Rossi***

L'Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti locali ed Edilizia abitativa ***Carlo Daldoss***

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie ***Paride Gianmoena***